

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CVII

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

**13 settembre 2011**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 13 del mese di settembre duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 9 settembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Gerardo MARCHITELLI - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI - Carmine VELARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF S.p.A. Proposte di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 26709/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana a nome della Giunta (26/7/2011) ed il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera A).



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Presidente della Provincia;*
- *l'intervento del Consigliere Romeo che presenta e illustra un emendamento;*
- *gli interventi dei Consiglieri Loiaconi, Ferrentino, Fregolent e Pomponio;*
- *la replica del Presidente della Provincia;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento allegato al presente verbale sotto le lettere B/C).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36
Votanti	=	36

Favorevoli 35

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Massaglia - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

Contrari 1

(Rabellino)

**L'emendamento risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testé approvato, il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera D) ed il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF S.p.A. Proposte di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 26709/2011

Non partecipano al voto = 10 (Bonansea - Borgarello - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to Sergio Bisacca

/ml

**ALLEGATO A****Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 114 al punto e) dell'o.d.g.*

OGGETTO: SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - SITAF S.P.A. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

N. Protocollo: 26709/2011

L'Assessore Vana, a nome della Giunta (seduta 26/7/2011), propone l'adozione del seguente provvedimento:

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

La Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, è stata costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese, nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e gestione dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del Frejus, la cui funzionalità è di estrema importanza per l'economia del territorio provinciale.

La S.I.T.A.F. S.p.A. è una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, così come previsto dallo Statuto, il quale all'art. 6 dispone che almeno il 51% del capitale è riservato agli azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico.

Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale interamente versato ammonta ad euro 65.016.000,00 ed è ripartito tra gli azionisti come di seguito riportato:

| Azionista                                  | Azioni possedute | Percentuale    | Valore nominale       |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A.    | 4.602.895        | 36,5309%       | € 23.750.938,20       |
| A.N.A.S                                    | 4.000.000        | 31,7460%       | € 20.640.000,00       |
| Finanziaria Città di Torino s.r.l.         | 1.342.243        | 10,6527%       | € 6.925.973,88        |
| <b>PROVINCIA DI TORINO</b>                 | <b>1.095.394</b> | <b>8,6936%</b> | <b>€ 5.652.233,04</b> |
| Mattioda Pierino & Figli Autostrade s.r.l. | 682.547          | 5,4170%        | € 3.521.942,52        |
| FIN.CO. Finanziaria Costruzioni s.r.l.     | 601.610          | 4,7747%        | € 3.104.307,60        |
| ATIVA s.p.a.                               | 136.111          | 1,0802%        | € 702.332,76          |
| INDUSTRIALCAP s.r.l.                       | 75.000           | 0,5952%        | € 387.000,00          |
| S.C.C. s.r.l.                              | 15.000           | 0,1190%        | € 77.400,00           |
| VIGOFIN S.a.s. di Ada Valle & C.           | 10.000           | 0,0794%        | € 51.600,00           |
| Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a.    | 8.682            | 0,0689%        | € 44.799,12           |
| ANELLO GIOVANNI                            | 7.500            | 0,0595%        | € 38.700,00           |
| ANELLO FRANCESCO                           | 7.500            | 0,0595%        | € 38.700,00           |
| I.C.F.A. s.r.l.                            | 5.000            | 0,0397%        | € 25.800,00           |
| FANTINI ROBERTO                            | 5.000            | 0,0397%        | € 25.800,00           |
| S.T.I. s.r.l.                              | 2.500            | 0,0198%        | € 12.900,00           |
| GI.CA s.r.l.                               | 2.500            | 0,0198%        | € 12.900,00           |
| BATTAGLIO MARIA                            | 173              | 0,0014%        | € 892,68              |
| STOPPINO ELISABETTA                        | 173              | 0,0014%        | € 892,68              |
| STOPPINO GIOVANNI BATTISTA                 | 172              | 0,0014%        | € 887,52              |

|               |                   |                |                      |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>12.600.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>65.016.000,00</b> |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|

Il processo di privatizzazione realizzato in Italia negli anni Novanta coinvolse importanti banche pubbliche, alcune delle quali figuravano tra i soci della S.I.T.A.F. S.p.A., provocando nel 1998 la perdita nella società della maggioranza pubblica del capitale sociale situazione, peraltro, incompatibile con quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto Sociale che prevedeva, e prevede tuttora, che il 51% del capitale sia riservato a Soci pubblici.

Al fine di ripristinare le garanzie statali sui mutui contratti dalla Società, in data 31 agosto 2001, l'assemblea straordinaria della S.I.T.A.F. S.p.A., con l'intento di ricostituire l'assetto societario a maggioranza di capitale pubblico fino alla scadenza del prestito, deliberava un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 13.706.306,76, con le seguenti modalità:

- una prima tranche, di Euro 5.353.572,24, divisa in numero 1.037.514 azioni, per la quale il diritto di opzione era limitato in favore dei soli Soci pubblici, ristabilendo in tal modo la maggioranza pubblica della società;
- una seconda tranche, di Euro 8.352.734,52, divisa in numero 1.618.747 azioni, destinato alla conversione in azioni, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52, la cui emissione veniva deliberata in pari data.

Con deliberazione n. 1209-226298/2001 in data 23 ottobre 2001, la Giunta Provinciale autorizzava l'esercizio del diritto di opzione, la sottoscrizione ed il versamento dell'aumento di capitale ad essa riservato, in considerazione sia del ruolo strategico che la SITAF S.p.A. rivestiva per i progetti e le attività di interesse provinciale sia della necessità di ripristino della regolarità statutaria di riserva del 51% del capitale sociale alla parte pubblica, sia del fatto che una qualificata maggioranza pubblica era elemento richiesto esplicitamente dalla Convenzione con l'ANAS per la concessione stradale.

Il capitale pubblico veniva interamente sottoscritto, fatto salvo per quanto riguardava le azioni riservate all'ANAS S.p.A. Alla luce di tale situazione, la Giunta Provinciale, con deliberazione

n. 1691-274753/2001, in data 18 dicembre 2001, autorizzava l'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni risultate non optate dal socio pubblico ANAS S.p.A., la loro sottoscrizione ed il relativo versamento. La maggioranza di capitale pubblico veniva, dunque, garantita fino alla scadenza del termine stabilito per la conversione delle obbligazioni in azioni.

Nel corso dell'anno 2008, l'ANAS S.p.A., il Comune di Torino e la Provincia di Torino concordavano una linea di condotta comune, così da assicurare stabilità ed efficienza nella gestione della Società, ritenendo strategico mantenere a se stessi la maggioranza del capitale sociale, per la rilevanza della S.I.T.A.F. S.p.A. sotto il profilo dello sviluppo territoriale (deliberazione di C.P. n. 244-19549/2008 del 18 marzo 2008).

A partire dal giugno 2007 (data dalla quale era possibile convertire le obbligazioni) nessun sottoscrittore delle obbligazioni ha esercitato il diritto di opzione di conversione. A seguito di specifiche intese tra i Soci Pubblici e i Soci Privati si è addivenuto ad un accordo in base al quale si modificava il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile, che veniva compreso esclusivamente tra il 1° gennaio e il 15 aprile del 2011. Si veniva così a realizzare la condizione di mantenimento della maggioranza pubblica di capitale perseguita dai Patti Parasociali tra ANAS S.p.A., Comune e Provincia di Torino, procrastinando il termine per esercitare il diritto di conversione dal 2007 al 2011.

Nell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 21 luglio 2008, giusto verbale a rogito del dott. Benvenuto Gamba, notaio in Torino, repertorio numero 174506/46089, i Soci di S.I.T.A.F. S.p.A. deliberavano di modificare le condizioni del Prestito Obbligazionario, fissando quale lasso temporale per la conversione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 15 aprile 2011 e conseguentemente modificavano in conformità l'articolo 6 del Regolamento del prestito obbligazionario.

Il Consiglio Provinciale prendeva atto delle modifiche dello Statuto di S.I.T.A.F. e delle modifiche del Regolamento del prestito obbligazionario approvate dall'Assemblea degli azionisti con deliberazione prot. n. 47551/2008 in data 21 ottobre 2008.

Su richiesta del socio privato Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A. veniva convocata per il giorno 7 aprile 2011 l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare in merito alla proposta avanzata dallo stesso di procrastinare il termine per l'esercizio del diritto di conversione del prestito obbligazionario dal 15 aprile 2011 al 15 giugno 2001. L'Assemblea veniva rinviata con decisione unanime dei soci al giorno 14 aprile 2011 ed in tale sede gli azionisti deliberavano, con verbale a rogito notaio dott. Benvenuto Gamba (rep. n. 180523/49682) di non approvare la siffatta proposta.

Pertanto, essendo decorso il termine ultimo del 15 aprile 2011 stabilito per la conversione del prestito obbligazionario e non avendo alcun obbligazionista convertito le obbligazioni in azioni, si rende ora opportuno modificare l'art. 6 dello Statuto per riproporne il testo vigente prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 agosto 2001.

Inoltre, il 5 marzo 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. Il Decreto ha introdotto delle modifiche terminologiche in alcuni articoli del codice civile nelle quali il riferimento ai "soci" è stato eliminato o sostituito con l'espressione "soggetto al quale spetta il diritto di voto" o "coloro ai quali spetta il diritto di voto" (artt. 2368, 2369, 2370, 2372 e 2373 del Codice Civile).

Successivamente, con effetto dal 12 novembre 2010, è divenuta efficace la Convenzione unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 22 dicembre 2009 che, fra l'altro, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede l'obbligo del concessionario di

inserire e mantenere nel proprio statuto sociale disposizioni volte a subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché a prevenire i conflitti degli interessi degli amministratori.

Pertanto, in relazione alle sopracitate disposizioni normative, si è reso indispensabile un adeguamento dello Statuto di SITAF S.p.A..

Con nota prot. n. 09092.11 del 18.7.2011 (ns. prot. n. 622289 del 18.7.2011) il Presidente della Società ha inviato ai soci la proposta di revisione dello Statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2011 che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per il giorno 22 settembre 2011, alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:

*1. Proposta di modifica degli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 dello statuto sociale e proposta di inserimento di un nuovo articolo 28 con conseguente remunerazione dei successivi articoli: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Tali proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- **Art. 6:** la proposta di modifica è esclusivamente finalizzata a riproporre nello statuto sociale lo stesso testo vigente prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 agosto 2001 che aveva deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile di € 8.352.734,52;
- **Artt. 13, 14, 16 e 17:** si tratta di proposte di modifica volte ad aggiornare alcune espressioni linguistiche alla luce della nomenclatura introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;
- **Art. 15:** si propone una revisione dell'articolo 15 in materia di Presidenza e funzionamento dell'Assemblea, con riferimento all'art. 2371 codice civile;
- **Art. 19:** a seguito della Convenzione unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 22 dicembre 2009 vengono inserite nello statuto sociale disposizioni volte a subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché a prevenire i conflitti degli interessi degli amministratori; l'ultimo comma di tale articolo viene poi modificato in linea con il nuovo testo del successivo art.21;
- **Art. 20:** oltre a marginali modifiche lessicali, la proposta prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà (non l'obbligo) di nominare un Vice Presidente;
- **Art. 21:** si propone una revisione finalizzata al recepimento dell'avvenuta istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) denominato G.E.F. (Groupement d'Exploitation du Frèjus) avente lo scopo di garantire la manutenzione e la gestione unitaria del Traforo Autostradale del Frejus. In relazione all'adeguamento della suddetta disposizione statutaria, si propone di modificare l'articolo 19, ultimo comma, nella parte in cui si dispone che il Consiglio d'Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio d'Amministrazione del G.E.I.E. denominato G.E.F. di cui all'articolo 21;
- **Art. 22:** la modifica prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle decisioni concernenti gli adeguamenti statuari a disposizioni normative che non richiedano valutazioni discrezionali, e le decisioni relative all'eventuale cessione di partecipazioni societarie;
- **Art. 23:** la modifica prevede la possibilità di usufruire di nuove e più moderne modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, sia per le convocazioni che per la tenuta delle riunioni;
- **Art. 25:** si tratta di una modifica marginale direttamente dipendente dall'esercizio della facoltà di nominare un Vice Presidente ai sensi dell'art. 20;
- **Art. 27:** la proposta riguarda l'ultimo comma con la precisazione della durata temporale della delibera assembleare che determina "per l'intero periodo di durata dell'incarico" la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi;
- **Art. 28:** Si propone di inserire un nuovo testo dell'art. 28 in materia di revisione legale dei conti che definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico e l'oggetto dell'attività di controllo sulla base della normativa vigente e recentemente emanata.

La numerazione dei precedenti articoli 28 (nel testo previgente) e seguenti viene ad essere modificata di conseguenza.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da SITAF S.p.A. autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013, approvata con deliberazione n. 39926 in data 20 dicembre 2010, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2011 - 2013, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in SITAF S.p.A., e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di SITAF S.p.A. e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società in oggetto nel documento sopracitato, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative nonché di variazioni che rendono più intelligibile il testo e più efficiente la gestione della Società;

Visto il nuovo testo dello Statuto di SITAF S.p.A. risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A., in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data .....



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale di SITAF S.p.A. con sede in Susa (TO), Fraz. San Giuliano, 2 (C.F. 00513170019) come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. convocata per il giorno 22 settembre 2011 alle ore 11,00 presso la sede legale, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalle proposte di modifica in premessa riportate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "B") autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A. per le motivazioni in premessa riportate;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

**STATUTO SITAF****MODIFICHE – BOZZA 16 giugno 2011**

| <p style="text-align: center;"><u>STATUTO VIGENTE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TITOLO I</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>OGGETTO SOCIALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><u>PROPOSTA DI MODIFICA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TITOLO I</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>OGGETTO SOCIALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Articolo 2</p> <p>La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.</p>                              | <p>Articolo 2</p> <p>La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.</p>                              |
| <p>Articolo 3</p> <p>La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od</p> | <p>Articolo 3</p> <p>La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Articolo 4</p> <p>La Società ha sede nel comune di Susa (TO).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Articolo 4</p> <p>La Società ha sede nel comune di Susa (TO).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Articolo 5</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Articolo 5</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>TITOLO II</p> <p><u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u></p> <p><u>OBBLIGAZIONI</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>TITOLO II</p> <p><u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u></p> <p><u>OBBLIGAZIONI</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Articolo 6</p> <p>Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zero zero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilionesiecentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>In data 31 agosto 2001 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento del Capitale Sociale sino a un massimo di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta</p> | <p>Articolo 6</p> <p>Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zero zero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilionesiecentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p><del>In data 31 agosto 2001 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento del Capitale Sociale sino a un massimo di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta</del></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>quattro virgola cinquantadue) suddiviso in numero 1.618.747</p> <p>(unmilione seicentodiciottomilasettecento quarantasette) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, riservato alla conversione, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario di Euro 8.352.734,52</p> <p>(ottomilione trecentocinquanta due milasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in pari data, secondo le norme del relativo Regolamento.</p> <p>A parziale modifica della suddetta delibera in data 21 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato che il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52 (ottomilione trecentocinquanta due milasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in data 31 agosto 2001 è esclusivamente compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 15 aprile 2011.</p> | <p><del>quattro virgola cinquantadue) suddiviso in numero 1.618.747</del></p> <p><del>(unmilione seicentodiciottomilasettecento quarantasette) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, riservato alla conversione, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario di Euro 8.352.734,52</del></p> <p><del>(ottomilione trecentocinquanta due milasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in pari data, secondo le norme del relativo Regolamento.</del></p> <p><del>A parziale modifica della suddetta delibera in data 21 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato che il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52 (ottomilione trecentocinquanta due milasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in data 31 agosto 2001 è esclusivamente compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 15 aprile 2011.</del></p> |
| <p>Articolo 7</p> <p>L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Articolo 7</p> <p>L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Articolo 8</p> <p>Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.</p> <p>In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Articolo 8</p> <p>Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.</p> <p>In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.</p> <p>Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.</p>  | <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.</p> <p>Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.</p>  |
| <p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Articolo 10</p> <p>Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.</p> <p>L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.</p> | <p>Articolo 10</p> <p>Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.</p> <p>L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.</p> |
| <p>TITOLO III</p> <p><u>ASSEMBLEE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TITOLO III</p> <p><u>ASSEMBLEE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>                                                                                                                               | <p>dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>                                                                                                                              |
| <p>Articolo 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.</p> | <p>Articolo 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.</p> |
| <p>Articolo 13</p> <p>L'Assemblea alla quale partecipa l'intero Capitale Sociale e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Articolo 13</p> <p>L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>validamente costituita indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione e può deliberare con il solo limite dell'opposizione alla discussione da parte dei partecipanti che non si ritengono informati sugli argomenti in discussione.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. <del>e può deliberare con il solo limite dell'opposizione alla discussione da parte dei partecipanti che non si ritengono informati sugli argomenti in discussione.</del> Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.</p> <p>In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>Articolo 14</p> <p>Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.</p> <p>Ogni Azionista che abbia acquistato il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> | <p>Articolo 14</p> <p>Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea <del>gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.</del> Coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p><del>Ogni Azionista che abbia acquistato il diritto ad intervenire all'Assemblea può</del> I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> |
| <p>Articolo 15</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Articolo 15</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione <del>o da chi ne fa le veci,</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea.</p> <p>L'allontanamento dei Soci intervenuti, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.</p> | <p>o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.</p> <p><del>Il</del> Al Presidente dell'Assemblea <del>constata la regolarità delle deleghe e dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea</del> spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile.</p> <p>L'allontanamento dei <del>soggetti ai quali spetta il diritto di voto</del> intervenuti, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.</p> |
| <p>Articolo 16</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.</p>                                                                                                                                                                     | <p>Articolo 16</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita <del>con</del> <del>la presenza di tanti Soci che rappresentino</del> quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Articolo 17</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.</p> <p>Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale</p>        | <p>Articolo 17</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di <del>tanti soci che rappresentino</del> più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di <del>tanti soci che rappresentino più del</del> oltre un terzo del capitale sociale.</p> <p>Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di <del>tanti soci che rappresentino</del> almeno i due terzi del capitale</p>                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Articolo 18</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Articolo 18</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>TITOLO IV</b></p> <p><b><u>AMMINISTRAZIONE</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>TITOLO IV</b></p> <p><b><u>AMMINISTRAZIONE</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Articolo 19</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati</p> | <p>Articolo 19</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:</p> <p>a) onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;</li> </ul> |

non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di

designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del Groupement d'Exploitation du Frejus-G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli

Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21. **Groupement d'Exploitation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>du Frejus G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Articolo 20</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato.</p> <p>In caso di assenza del Presidente ne fanno le veci nell'ordine il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.</p> | <p>Articolo 20</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio <b>stesso di Amministrazione.</b></p> <p>Il Consiglio elegge <b>al suo interno</b> <del>nel proprio seno il Vice Presidente</del> e l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</p> <p><b>Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente.</b></p> <p><del>Nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</del></p> <p>Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, <b>ove nominato,</b> e dell'Amministratore Delegato.</p> <p><del>In caso di assenza del Presidente ne fanno le veci nell'ordine il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato.</del></p> <p>Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.</p> |
| <p>Articolo 21</p> <p>Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Articolo 21</p> <p>Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement d'Intérêt Economique, G.I.E..</p> <p>Al Groupement d'Intérêt Economique è affidato il mandato di esercitare, in modo paritetico, la gestione del Traforo del Frèjus.</p> | <p>febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F..</p> <p>Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare, <del>in modo paritetico</del>, la gestione del Traforo del Frèjus.</p>                                                                   |
| <p>Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.</p> <p>Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende.</p>                                                                                                                                   | <p>Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.</p> <p>Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statuari a disposizioni normative, la cui applicazione non richiede valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.</p> <p>Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.</p> |
| <p>Articolo 23</p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Articolo 23</p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso contenente l'ordine del giorno al domicilio di ciascun Consigliere con lettera o telegramma almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.</p> <p>Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.</p> | <p>del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.</p> <p>La convocazione <del>si fa</del> è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o email, <del>avviso contenente</del> il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere <del>con lettera o telegramma</del> almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.</p> <p>Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.</p> <p>Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.</p> |
| <p>Articolo 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Articolo 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p> | <p>Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;"><u>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;"><u>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spetta al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.</p>                                                               | <p>Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.</p>                                              |
| <p>Articolo 26</p> <p>Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Articolo 26</p> <p>Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle</p>                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi.</p> | <p>Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Articolo 28</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.</p> <p>L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'incarico è rinnovabile.</p> <p>La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.</p>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| TITOLO VII<br><u>BILANCIO E UTILI</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TITOLO VII<br><u>BILANCIO E UTILI</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 28</p> <p>L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Articolo 29</p> <p>L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Articolo 29</p> <p>Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;</li> <li>- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.</li> </ul> | <p>Articolo 30</p> <p>Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;</li> <li>- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.</li> </ul> |
| <p>Articolo 30</p> <p>L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Articolo 31</p> <p>L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Articolo 31</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Articolo 32</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TITOLO VIII<br><u>LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TITOLO VIII<br><u>LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Articolo 32</p> <p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.</p> <p>L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Articolo 33</p> <p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.</p> <p>L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale | Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale. |
| Articolo 33<br>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.                                          | Articolo 34<br>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.                                           |

# **STATUTO SITAF**

**BOZZA 16 giugno 2011**

## PROPOSTA DI STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE

##### Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.

##### Articolo 2

La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.

La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.

##### Articolo 3

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

##### Articolo 4

La Società ha sede nel comune di Susa (TO).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.

##### Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II  
CAPITALE SOCIALE - AZIONI  
OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zero zero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilioneicentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 7

L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.

Articolo 8

Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.

In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

Articolo 9

L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.

Articolo 10

Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.

L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

#### Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 13

L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

#### Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

#### Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile.

L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.

#### Articolo 16

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.

#### Articolo 17

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di oltre un terzo del capitale sociale.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto

Sociale.

#### Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione on inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione,



direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista

che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

#### Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio elegge al suo interno l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente.

Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, ove nominato, e dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.

#### Articolo 21

Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F..

Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare la gestione del Traforo del Frèjus.

#### Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, la cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.

#### Articolo 23

Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o email, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.

Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

#### Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

### TITOLO V

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### Articolo 25

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.

#### Articolo 26

Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.

### TITOLO VI

#### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo

19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

#### Articolo 28

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

### TITOLO VII

#### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 29

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 30

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.

#### Articolo 31

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

## Articolo 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.

## TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

## Articolo 33

La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale.

## Articolo 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.

**ALLEGATO B**

CONSIGLIO PROVINCIALE

Torino, 7 settembre 2011

Emendamento alla proposta di deliberazione protocollo n. 26709/2011

**OGGETTO: SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - SITAF S.P.A. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.**

Si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto:

**NELLE PREMESSE:**

- A pag. 5, dopo “*La numerazione dei precedenti articoli 28 (nel testo previgente) e seguenti viene ad essere modificata di conseguenza*” sono aggiunti i seguenti capoversi:

**Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011, recante “*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*” e che i destinatari della norma sono sia le società quotate non controllate da amministrazioni pubbliche, sia le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.**

**Ritenuto, al di là dell’obbligatorietà della norma, di aderire al principio fondamentale della legge stessa che prevede d’inserire all’interno degli Statuti delle società una norma che garantisca nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo l’equilibrio tra i generi;**

- A pg. 5, dopo il capoverso “*Ritenuto di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società in oggetto nel documento sopracitato, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative nonché di variazioni che rendono più intelligibile il testo e più efficiente la gestione della Società*” è aggiunto:

*Ritenuto di dare mandato al Presidente della Provincia di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. la ulteriore proposta di modifica agli artt. 19 e 27 dello Statuto della società in modo da garantire l’equilibrio tra i generi nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo, così come risulta dal testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “C”;*

----- \* -----

### NEL DISPOSITIVO

- A pag. 6, dopo il punto 2) si aggiunge il nuovo punto 3):

**3) di dare mandato al Presidente della Provincia di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A., convocata per il giorno 22 settembre 2011 alle ore 11, 00 presso la sede legale, la ulteriore modifica agli artt. 19 e 27 dello Statuto della società in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi, così come risulta dal testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;**

----- \* -----

### ALLEGATO C)

- A pag. 4 nella terza colonna di destra, all'art. 19, dopo la frase "*Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista*" si aggiunge:

**Ogni lista sarà formata in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.**

- A pag. 5 nella terza colonna di destra, all'art. 19, dopo il paragrafo "*Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori*" si aggiunge:

**Il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto in termini utili a garantire che il genere meno rappresentato abbia almeno un terzo degli amministratori eletti.**

- A pag. 6 nella terza colonna di destra, all'art. 19, il comma "*Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta*" è sostituito dal seguente:

**Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, o non sia garantita la rappresentanza di genere come indicato nel precedente comma, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.**

- Al fondo della pag. 7 nella terza colonna di destra, all'art. 27, dopo il paragrafo "*E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo*" si aggiunge:

**La composizione del Collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi.**



parere favorevole del Dirigente ai fini della regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)



IL DIRIGENTE  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI  
*Fortunato ASPREA*

**S T A T U T O S I T A F**

| <u>STATUTO VIGENTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>PROPOSTA DI MODIFICA</u><br><b>ALLEGATO “A” ALLA<br/>DELIBERA PROT. N. 26709/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>PROPOSTA DI MODIFICA</u><br><b>ALLEGATO “C”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TITOLO IV<br/><u>AMMINISTRAZIONE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TITOLO IV<br/><u>AMMINISTRAZIONE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TITOLO IV<br/><u>AMMINISTRAZIONE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Articolo 19<br/>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.<br/>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>Articolo 19<br/>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.<br/>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.<br/>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:<br/>a) onorabilità:<br/>- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;<br/>- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli</p> | <p>Articolo 19<br/>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.<br/>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.<br/>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:<br/>a) onorabilità:<br/>- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;<br/>- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;</p> <p>- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;</p> <p>b) professionalità:</p> <p>aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni</p> | <p>effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;</p> <p>- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;</p> <p>b) professionalità:</p> <p>aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) indipendenza:</p> <p>almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;</li> <li>- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;</li> <li>- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il</li> </ul> | <p>amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) indipendenza:</p> <p>almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;</li> <li>- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;</li> <li>- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I</p> | <p><b>controllo o un'influenza notevole sulla società.</b></p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, <b>dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).</b></p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I</p> | <p><b>controllo o un'influenza notevole sulla società.</b></p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p><b>Ogni lista sarà formata in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b></p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, <b>dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).</b></p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> | <p>quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> | <p>quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> |
| <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto in termini utili a garantire che il genere meno rappresentato abbia almeno un terzo degli amministratori eletti.</b></p> <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, <b>o non sia garantita la rappresentanza di genere come indicato nel precedente comma,</b> la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.</p>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del Groupement d'Exploitation du Frejus-G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.</p> | <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21. <del>Groupement d'Exploitation du Frejus G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878.</del></p> | <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21. <del>Groupement d'Exploitation du Frejus G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878.</del></p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO SINDACALE -</u><br/><u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO SINDACALE -</u><br/><u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi.</p> | <p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p> | <p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p><b>La composizione del Collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi.</b></p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ALLEGATO D****Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 114 al punto e) dell'o.d.g.*

**OGGETTO: SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - SITAF S.P.A. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.**

N. Protocollo: 26709/2011

L'Assessore Vana, a nome della Giunta (seduta 26/7/2011), propone l'adozione del seguente provvedimento:

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

La Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, è stata costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese, nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e gestione dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del Frejus, la cui funzionalità è di estrema importanza per l'economia del territorio provinciale.

La S.I.T.A.F. S.p.A. è una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, così come previsto dallo Statuto, il quale all'art. 6 dispone che almeno il 51% del capitale è riservato agli azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico.

Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale interamente versato ammonta ad euro 65.016.000,00 ed è ripartito tra gli azionisti come di seguito riportato:

| Azionista                                  | Azioni possedute | Percentuale    | Valore nominale       |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A.    | 4.602.895        | 36,5309%       | € 23.750.938,20       |
| A.N.A.S                                    | 4.000.000        | 31,7460%       | € 20.640.000,00       |
| Finanziaria Città di Torino s.r.l.         | 1.342.243        | 10,6527%       | € 6.925.973,88        |
| <b>PROVINCIA DI TORINO</b>                 | <b>1.095.394</b> | <b>8,6936%</b> | <b>€ 5.652.233,04</b> |
| Mattioda Pierino & Figli Autostrade s.r.l. | 682.547          | 5,4170%        | € 3.521.942,52        |
| FIN.CO. Finanziaria Costruzioni s.r.l.     | 601.610          | 4,7747%        | € 3.104.307,60        |
| ATIVA s.p.a.                               | 136.111          | 1,0802%        | € 702.332,76          |
| INDUSTRIALCAP s.r.l.                       | 75.000           | 0,5952%        | € 387.000,00          |
| S.C.C. s.r.l.                              | 15.000           | 0,1190%        | € 77.400,00           |
| VIGOFIN S.a.s. di Ada Valle & C.           | 10.000           | 0,0794%        | € 51.600,00           |
| Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a.    | 8.682            | 0,0689%        | € 44.799,12           |
| ANELLO GIOVANNI                            | 7.500            | 0,0595%        | € 38.700,00           |
| ANELLO FRANCESCO                           | 7.500            | 0,0595%        | € 38.700,00           |
| I.C.F.A. s.r.l.                            | 5.000            | 0,0397%        | € 25.800,00           |
| FANTINI ROBERTO                            | 5.000            | 0,0397%        | € 25.800,00           |
| S.T.I. s.r.l.                              | 2.500            | 0,0198%        | € 12.900,00           |
| GI.CA s.r.l.                               | 2.500            | 0,0198%        | € 12.900,00           |
| BATTAGLIO MARIA                            | 173              | 0,0014%        | € 892,68              |
| STOPPINO ELISABETTA                        | 173              | 0,0014%        | € 892,68              |
| STOPPINO GIOVANNI BATTISTA                 | 172              | 0,0014%        | € 887,52              |

|               |                   |                |                      |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>12.600.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>65.016.000,00</b> |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|

Il processo di privatizzazione realizzato in Italia negli anni Novanta coinvolse importanti banche pubbliche, alcune delle quali figuravano tra i soci della S.I.T.A.F. S.p.A., provocando nel 1998 la perdita nella società della maggioranza pubblica del capitale sociale situazione, peraltro, incompatibile con quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto Sociale che prevedeva, e prevede tuttora, che il 51% del capitale sia riservato a Soci pubblici.

Al fine di ripristinare le garanzie statali sui mutui contratti dalla Società, in data 31 agosto 2001, l'assemblea straordinaria della S.I.T.A.F. S.p.A., con l'intento di ricostituire l'assetto societario a maggioranza di capitale pubblico fino alla scadenza del prestito, deliberava un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 13.706.306,76, con le seguenti modalità:

- una prima tranche, di Euro 5.353.572,24, divisa in numero 1.037.514 azioni, per la quale il diritto di opzione era limitato in favore dei soli Soci pubblici, ristabilendo in tal modo la maggioranza pubblica della società;
- una seconda tranche, di Euro 8.352.734,52, divisa in numero 1.618.747 azioni, destinato alla conversione in azioni, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52, la cui emissione veniva deliberata in pari data.

Con deliberazione n. 1209-226298/2001 in data 23 ottobre 2001, la Giunta Provinciale autorizzava l'esercizio del diritto di opzione, la sottoscrizione ed il versamento dell'aumento di capitale ad essa riservato, in considerazione sia del ruolo strategico che la SITAF S.p.A. rivestiva per i progetti e le attività di interesse provinciale sia della necessità di ripristino della regolarità statutaria di riserva del 51% del capitale sociale alla parte pubblica, sia del fatto che una qualificata maggioranza pubblica era elemento richiesto esplicitamente dalla Convenzione con l'ANAS per la concessione stradale.

Il capitale pubblico veniva interamente sottoscritto, fatto salvo per quanto riguardava le azioni riservate all'ANAS S.p.A. Alla luce di tale situazione, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1691-274753/2001, in data 18 dicembre 2001, autorizzava l'esercizio del diritto di prelazione

sulle azioni risultate non optate dal socio pubblico ANAS S.p.A., la loro sottoscrizione ed il relativo versamento. La maggioranza di capitale pubblico veniva, dunque, garantita fino alla scadenza del termine stabilito per la conversione delle obbligazioni in azioni.

Nel corso dell'anno 2008, l'ANAS S.p.A., il Comune di Torino e la Provincia di Torino concordavano una linea di condotta comune, così da assicurare stabilità ed efficienza nella gestione della Società, ritenendo strategico mantenere a se stessi la maggioranza del capitale sociale, per la rilevanza della S.I.T.A.F. S.p.A. sotto il profilo dello sviluppo territoriale (deliberazione di C.P. n. 244-19549/2008 del 18 marzo 2008).

A partire dal giugno 2007 (data dalla quale era possibile convertire le obbligazioni) nessun sottoscrittore delle obbligazioni ha esercitato il diritto di opzione di conversione. A seguito di specifiche intese tra i Soci Pubblici e i Soci Privati si è addivenuto ad un accordo in base al quale si modificava il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile, che veniva compreso esclusivamente tra il 1° gennaio e il 15 aprile del 2011. Si veniva così a realizzare la condizione di mantenimento della maggioranza pubblica di capitale perseguita dai Patti Parasociali tra ANAS S.p.A., Comune e Provincia di Torino, procrastinando il termine per esercitare il diritto di conversione dal 2007 al 2011.

Nell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 21 luglio 2008, giusto verbale a rogito del dott. Benvenuto Gamba, notaio in Torino, repertorio numero 174506/46089, i Soci di S.I.T.A.F. S.p.A. deliberavano di modificare le condizioni del Prestito Obbligazionario, fissando quale lasso temporale per la conversione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 15 aprile 2011 e conseguentemente modificavano in conformità l'articolo 6 del Regolamento del prestito obbligazionario.

Il Consiglio Provinciale prendeva atto delle modifiche dello Statuto di S.I.T.A.F. e delle modifiche del Regolamento del prestito obbligazionario approvate dall'Assemblea degli azionisti con deliberazione prot. n. 47551/2008 in data 21 ottobre 2008.

Su richiesta del socio privato Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A. veniva convocata per il giorno 7 aprile 2011 l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare in merito alla proposta avanzata dallo stesso di procrastinare il termine per l'esercizio del diritto di conversione del prestito obbligazionario dal 15 aprile 2011 al 15 giugno 2001. L'Assemblea veniva rinviata con decisione unanime dei soci al giorno 14 aprile 2011 ed in tale sede gli azionisti deliberavano, con verbale a rogito notaio dott. Benvenuto Gamba (rep. n. 180523/49682) di non approvare la siffatta proposta.

Pertanto, essendo decorso il termine ultimo del 15 aprile 2011 stabilito per la conversione del prestito obbligazionario e non avendo alcun obbligazionista convertito le obbligazioni in azioni, si rende ora opportuno modificare l'art. 6 dello Statuto per riproporne il testo vigente prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 agosto 2001.

Inoltre, il 5 marzo 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. Il Decreto ha introdotto delle modifiche terminologiche in alcuni articoli del codice civile nelle quali il riferimento ai "soci" è stato eliminato o sostituito con l'espressione "soggetto al quale spetta il diritto di voto" o "coloro ai quali spetta il diritto di voto" (artt. 2368, 2369, 2370, 2372 e 2373 del Codice Civile).

Successivamente, con effetto dal 12 novembre 2010, è divenuta efficace la Convenzione unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 22 dicembre 2009 che, fra l'altro, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede l'obbligo del concessionario di inserire e mantenere nel proprio statuto sociale disposizioni volte a subordinare l'assunzione della

carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché a prevenire i conflitti degli interessi degli amministratori.

Pertanto, in relazione alle sopracitate disposizioni normative, si è reso indispensabile un adeguamento dello Statuto di SITAF S.p.A..

Con nota prot. n. 09092.11 del 18.7.2011 (ns. prot. n. 622289 del 18.7.2011) il Presidente della Società ha inviato ai soci la proposta di revisione dello Statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2011 che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per il giorno 22 settembre 2011, alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:

*1. Proposta di modifica degli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 dello statuto sociale e proposta di inserimento di un nuovo articolo 28 con conseguente remunerazione dei successivi articoli: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Tali proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- **Art. 6:** la proposta di modifica è esclusivamente finalizzata a riproporre nello statuto sociale lo stesso testo vigente prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 agosto 2001 che aveva deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile di € 8.352.734,52;
- **Artt. 13, 14, 16 e 17:** si tratta di proposte di modifica volte ad aggiornare alcune espressioni linguistiche alla luce della nomenclatura introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;
- **Art. 15:** si propone una revisione dell'articolo 15 in materia di Presidenza e funzionamento dell'Assemblea, con riferimento all'art. 2371 codice civile;
- **Art. 19:** a seguito della Convenzione unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 22 dicembre 2009 vengono inserite nello statuto sociale disposizioni volte a subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché a prevenire i conflitti degli interessi degli amministratori; l'ultimo comma di tale articolo viene poi modificato in linea con il nuovo testo del successivo art.21;
- **Art. 20:** oltre a marginali modifiche lessicali, la proposta prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà (non l'obbligo) di nominare un Vice Presidente;
- **Art. 21:** si propone una revisione finalizzata al recepimento dell'avvenuta istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) denominato G.E.F. (Groupement d'Exploitation du Frèjus) avente lo scopo di garantire la manutenzione e la gestione unitaria del Traforo Autostradale del Frejus. In relazione all'adeguamento della suddetta disposizione statutaria, si propone di modificare l'articolo 19, ultimo comma, nella parte in cui si dispone che il Consiglio d'Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio d'Amministrazione del G.E.I.E. denominato G.E.F. di cui all'articolo 21;
- **Art. 22:** la modifica prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle decisioni concernenti gli adeguamenti statuari a disposizioni normative che non richiedano valutazioni discrezionali, e le decisioni relative all'eventuale cessione di partecipazioni societarie;
- **Art. 23:** la modifica prevede la possibilità di usufruire di nuove e più moderne modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, sia per le convocazioni che per la tenuta delle riunioni;
- **Art. 25:** si tratta di una modifica marginale direttamente dipendente dall'esercizio della facoltà di nominare un Vice Presidente ai sensi dell'art. 20;
- **Art. 27:** la proposta riguarda l'ultimo comma con la precisazione della durata temporale della delibera assembleare che determina "per l'intero periodo di durata dell'incarico" la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi;
- **Art. 28:** Si propone di inserire un nuovo testo dell'art. 28 in materia di revisione legale dei conti che definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico e l'oggetto dell'attività di controllo sulla base della normativa vigente e recentemente emanata.

La numerazione dei precedenti articoli 28 (nel testo previgente) e seguenti viene ad essere modificata di conseguenza.

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011, recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”* e che i destinatari della norma sono sia le società quotate non controllate da amministrazioni pubbliche, sia le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Ritenuto, al di là dell'obbligatorietà della norma, di aderire al principio fondamentale della legge stessa che prevede di inserire all'interno degli Statuti delle società una norma che garantisca nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo l'equilibrio tra i generi;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da SITAF S.p.A. autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013, approvata con deliberazione n. 39926 in data 20 dicembre 2010, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2011 - 2013, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in SITAF S.p.A., e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di SITAF S.p.A. e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società in oggetto nel documento sopracitato, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative nonché di variazioni che rendono più intelligibile il testo e più efficiente la gestione della Società;

Ritenuto di dare mandato al Presidente della Provincia di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. la ulteriore proposta di modifica agli artt. 19 e 27 dello Statuto della società in modo da garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo, così come risulta dal testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “C”;

Visto il nuovo testo dello Statuto di SITAF S.p.A. risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A., in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, nè l'attività della Società;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 7/9/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale di SITAF S.p.A. con sede in Susa (TO), Fraz. San Giuliano, 2 (C.F. 00513170019) come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. convocata per il giorno 22 settembre 2011 alle ore 11, 00 presso la sede legale, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalle proposte di modifica in premessa riportate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "B") autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare mandato al Presidente della Provincia di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A., convocata per il giorno 22 settembre 2011 alle ore 11,00 presso la sede legale, la ulteriore modifica agli artt. 19 e 27 dello Statuto della società in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi così come risulta dal testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A. per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

# STATUTO SITAF

**BOZZA 16 giugno 2011**

## PROPOSTA DI STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE

##### Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.

##### Articolo 2

La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.

La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.

##### Articolo 3

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

##### Articolo 4

La Società ha sede nel comune di Susa (TO).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.

##### Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II  
CAPITALE SOCIALE - AZIONI  
OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zero zero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilionesiecentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 7

L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.

Articolo 8

Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.

In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

Articolo 9

L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.

Articolo 10

Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.

L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio



Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

#### Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 13

L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti

il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

#### Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

#### Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile.

L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.

#### Articolo 16

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.

#### Articolo 17

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di oltre un terzo del capitale sociale.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.

## Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.

## TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

## Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

## a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione on inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

## b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni

amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista sarà formata in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista

che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto in termini utili a garantire che il genere meno rappresentato abbia almeno un terzo degli amministratori eletti.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, o non sia garantita la rappresentanza di genere come indicato nel precedente comma, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

#### Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio elegge al suo interno l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente.

Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, ove nominato, e dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.

#### Articolo 21

Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo

Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F..

Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare la gestione del Traforo del Frèjus.

#### Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statuari a disposizioni normative, la cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.

#### Articolo 23

Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o email, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.

Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia

loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

#### Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

### TITOLO V

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### Articolo 25

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.

#### Articolo 26

Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.

### TITOLO VI

#### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.

La composizione del Collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

#### Articolo 28

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

### TITOLO VII

#### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 29

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 30

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.



## Articolo 31

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

## Articolo 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.

## TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

## Articolo 33

La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale.

## Articolo 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.